

Reg. Sent. 1167/2025

Depositata il 02.07.2025

2022/1636 NOTI R.G.N.R.

2022/3683 NOTI G.I.P.

2024/1450 NOTI D.I.B.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Teresa Roberta De Lutiis Giudice
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputati:

Z. S., nato il (...) a (...), residente in (...) Via (...) , elettivamente domiciliato in (...), Via (...),
difeso dall'avvocato di fiducia R. P. del foro di Pescara

ASSENTE

Persone offese:

B. C., nata il 21/01/1974 a Assisi (PG)

Conclusioni

PM: Farina

Avv. di Fiducia

MPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 99 co. 4, 640 c.p. poiché, con artifici e raggiri consistiti nel porre falsamente in vendita sul social Facebook nella sezione "Marketplace" un iPad Apple 11 Pro al prezzo di euro 270,00, previ contatti telefonici con B. C. induceva in errore quest'ultima che, confidando sulla bontà della offerta e sulla consegna dell'ipad , effettuava il versamento di € 270,00 tramite bonifico al Codice IBAN: (...) associato al conto on line del conto

intestato a Z. S., rendendosi di poi irreperibile, senza mai consegnare il supporto elettronico, procurandosi l'ingiusto profitto con pari danno per la P.O.

In Montesilvano, il 7.12.2021

Con la recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Con decreto in data 21/12/2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio l'imputato per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 2/07/2025 si svolgeva l'istruttoria consistita nell'esame di uno dei testi indicati nella lista del P.M. nonché acquisizione documentale relativa alla attività di indagine effettuata dalla Polizia procedente (messaggi telefonici, copia bonifico, modulo di apertura del conto di pagamento, documenti di attivazione e lista movimenti relativa al conto in esame)

Alla stessa udienza, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

L'imputato va ritenuto responsabile del reato a lui ascritto.

In particolare, la persona offesa dopo aver visionato un annuncio su marketplace di un iPad contattava telefonicamente il venditore e si accordavano per la vendita dell' iPad al prezzo di euro 270 tramite bonifico al codice Iban meglio indicato nel capo di imputazione intestato all'imputato.

La persona offesa non avendo ricevuto il bene acquistato sporgeva denuncia querela.

Inutili i tentativi di rintracciare il venditore.

Risulta pacifico l'elemento oggettivo della componente truffaldina contestata;

Risulta altresì certa l'attribuibilità della condotta all'imputato ;

Il conto su cui aveva confluìto la somma versata dalla persona offesa era di fatto intestata all'odierno imputato ed è solo a lui che era destinato il profitto del reato.

I documenti per l'attivazione della carta risultano genuini;

Quindi, il fatto che la l'imputato fosse il titolare dl conto indicato per l'accredito del denaro (che all'epoca dei fatti non risultava bloccato, nè risulta una denuncia di furto dei documenti identificativi dell'imputato occorrenti per attivare il conto), non lascia margini di dubbio in

ordine al fatto che sia stato proprio l'odierno imputato autore della condotta oggetto di contestazione, non risultando elementi probatori di segno contrario;

Inoltre, rimasto assente, l'imputato, ha rinunciato a qualsivoglia difesa;

Ricorrono dunque tutte le ipotesi di reato di truffa contestate dal PM atteso che l'imputato, con le sue azioni, ha tratto in inganno la persona offesa allo scopo di procurarsi l'ingiusto profitto pari alla somma versata ;

Quindi, , risulta indubbio che tale comportamento truffaldino sia stato preordinato al fine di procurarsi un ingiusto profitto e la rappresentata correttezza sia stata strumentalizzata allo scopo di sorprendere la buona fede dell'altro contraente sotto la parvenza di una regolare attività negoziale.

Nel caso in esame va esclusa l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p., tenuto conto, della recidiva contestata e della modalità della condotta particolarmente artificiosa come suesposto.

Sulla scorta di tali considerazioni, ed in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa da comminare all' imputato è quella di mesi sei di reclusione ed euro 51 di multa esclusa la recidiva.

Alla condanna consegue, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., l'obbligo dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt., 533 e 535 c.p.p. dichiara Z. S. colpevole del reato a lui ascritto e , lo condanna, esclusa la recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51 di multa ed al pagamento delle spese processuali.

Pescara, 2/07/2025

Il giudice onorario

Teresa De Lutiis